

## STATUTO

### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

E' costituita l'Associazione denominata "**FERMI TUTTI ONLUS**".

L'attività dell'Associazione e i rapporti fra gli associati sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con quanto previsto dalla legge.

L'Associazione ha sede in Mantova, Strada **Spolverina** n. 5 e ha durata illimitata.

### **Art. 2 - Oggetto e scopo dell'Associazione**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità di promozione della cultura e dell'arte, con particolare riguardo all'art. 10 comma 9 del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche od integrazioni.

In particolare, essa si propone di:

- a) garantire la qualità dell'educazione e della crescita dei propri figli mediante la partecipazione diretta dei genitori alla vita della Scuola realizzata attraverso l'informazione sull'attività degli organi **collegiali**, l'esame e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e proposte ai vari organismi scolastici;
- b) promuovere una sempre più ampia collaborazione tra tutte le componenti della Scuola (docenti, studenti, genitori) e le Agenzie socio-culturali pubbliche o private;
- c) finanziare attività o progetti proposti sia dalla Scuola che dall'Associazione stessa.

L'Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico-disciplinare.

È fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Tali attività possono essere svolte direttamente dall'Associazione oppure **cooperando** con Enti pubblici o privati.

L'Associazione si propone di sviluppare e approfondire le finalità statutarie mediante:

- la collaborazione con Organismi Comunitari, lo Stato, la Regione o gli Enti locali, **nonché** con enti pubblici o privati, italiani, esteri o internazionali, stipulando con essi apposite convenzioni e **ricevendone** contributi di qualsiasi tipo;
- la collaborazione, la partecipazione ed il sostegno, anche finanziario, con altri Enti ed **Onlus** aventi oggetto analogo al proprio.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle elencate; essa potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. N. 460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 3 - Aderenti all'Associazione**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione e impegnandosi a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti d'attuazione.

Possono divenire associati i genitori degli studenti, i genitori degli ex studenti, gli ex studenti dell'Istituto Superiore "E. Fermi" e tutti coloro,

persone fisiche ed enti in genere che ne condividono gli scopi, e che si impegnino a partecipare alla vita dell'associazione. La presenza, quali associati, di enti pubblici e di società commerciali nonché altri soggetti indicati all'art. 10 comma 10 D. Lgs 460/97 non deve essere prevalente e comunque non tale da esercitare un'influenza dominante nelle determinazioni dell'associazione.

A tal fine si richiede la presentazione di una domanda scritta motivata: nella domanda di adesione l'aspirante associato dovrà dichiarare di accettare senza riserve le disposizioni dello statuto, dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi associati; in caso di mancato accoglimento il Consiglio è tenuto a rendere nota la motivazione all'interessato.

Al momento dell'ammissione l'associato è tenuto al versamento della quota associativa annuale, dell'ammontare di Euro 20,00 (venti virgola zero zero) e del contributo annuale per l'attività associativa così come verrà determinato preventivamente per l'anno successivo.

I contributi associativi non sono né rivalutabili né ripetibili e sono intrasmissibili.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Art. 4 - Perdita della qualità di associato**

La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni, per esclusione. Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli associati che:

- a) risultino essere in ritardo nel pagamento della quota associativa per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti o alle delibere assembleari o consiliari.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato, il quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione o al Collegio dei Revisori se nominato.

Gli associati che intendano dimettersi dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno o saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al pagamento della quota associativa.

La qualifica di associato Onorario o Benemerito si perde esclusivamente per gravi motivi da deliberarsi dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei voti.

L'associato che perde tale qualità, per qualunque ragione, non ha diritto al rimborso delle quote associative o di quanto versato a qualunque titolo.

**La quota associativa non è mai rimborsabile; il contributo annuale per l'attività associativa potrà essere restituita anche integralmente in presenza delle seguenti condizioni:**

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**Il Collegio dei revisori, invece, se nominato, avrà diritto a:**

#### **Art. 6 - Assemblea degli Associati**

L'Assemblea, regolarmente convocata, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, allo statuto ed agli eventuali regolamenti obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, da un associato eletto dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea, la regolare costituzione delle assemblee e la validità delle deliberazioni, nominare un segretario scegliendolo anche tra i non associati.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; tuttavia, qualora la maggioranza dei presenti lo ritenga opportuno, si potrà procedere alle votazioni anche per iscritto e, in questo caso, il presidente dell'assemblea provvederà alla nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, e, se nominati, dagli scrutatori.

L'assemblea viene convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta, con lettera raccomandata, telegramma, telefax o e-mail o altro mezzo di comunicazione che possa documentare il ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione agli indirizzi, ai numeri di telefax o di cellulare o agli indirizzi di posta elettronica notificati all'associazione e annotati sul libro degli associati. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 7 - Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e delibera con il voto della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) discute e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;

- c) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione;
- d) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) delibera sugli argomenti alla stessa riservati per legge dallo statuto o comunque sottoposti dall'Organo amministrativo.

#### **Art. 8 - Assemblea Straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo Statuto dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

#### **Art. 9 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto di un numero di membri compreso fra quattro e dieci. Ne fanno parte il Presidente del Consiglio dell'Istituto "E. FERMI" di Mantova e gli altri eletti dall'Assemblea ordinaria tra tutti gli associati.

Il Consiglio rimane in carica tre esercizi e i suoi membri sono rieleggibili.

Qualora uno o più consiglieri venissero a mancare nel corso del periodo di carica, purché non sia venuta meno la maggioranza, gli altri consiglieri con delibera possono provvedere alla temporanea sostituzione.

I consiglieri così nominati restano in carico sino alla successiva assemblea. Nell'ipotesi in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno:

- a) Il Presidente
- b) Il Vice Presidente
- c) Il Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio. In ogni caso, deve annualmente deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è convocato per iscritto con almeno tre giorni di preavviso o, in caso d'urgenza, anche telefonicamente o, per telegramma, fax o e-mail con un solo giorno di preavviso.

Le deliberazioni del Consiglio, per essere valide, devono essere adottate con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente: in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge o dal presente statuto, riservati all'assemblea.



Il Consiglio può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi poteri, nei limiti delle leggi vigenti e del presente Statuto, nonché nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Al Consiglio è altresì affidata la gestione dell'associazione, la promozione ed organizzazione dell'attività associativa, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In particolare, in via indicativa e non esaustiva:

- a) determina le quote annuali di adesione all'Associazione ed il contributo annuale per sostenere l'attività;
- b) delibera il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
- c) promuove l'indirizzo e attività dell'Associazione;
- d) vigila sull'applicazione dello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) accoglie o rigetta le domande di adesione degli aspiranti Soci;
- f) delibera l'esclusione dei Soci;
- g) predispone il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
- h) assume dipendenti, collaboratori o professionisti determinandone il compenso;
- i) delibera e compiere ogni atto, contratto od attività necessario od opportuno all'attività dell'associazione.

Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può altresì nominare un comitato scientifico composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, anche non consiglieri o associati, e ne determina la durata che non può essere superiore alla scadenza del mandato del consiglio che lo nomina.

Al Comitato scientifico:

- compete l'individuazione dei progetti inerenti la promozione delle attività culturali dell'associazione da sottoporre all'approvazione del consiglio direttivo nonché la supervisione dei progetti stessi;
- non verrà riconosciuto alcun compenso salvo il rimborso spese da determinarsi al momento della nomina.

#### **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

Presiede l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Il Presidente svolge l'attività ordinaria dell'Associazione secondo le direttive impartite dal Consiglio e dall'Assemblea; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere **ratificati** dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio in ordine all'attività eseguita.

#### **Art. 11 - Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti anche di rappresentanza il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Art. 12 - Il Segretario**

Il Segretario **coadiuva** il Presidente e il Vice Presidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la visione ai Soci.

#### **Art. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Qualora gli Associati ne **ravvisino** l'opportunità o nei casi previsti dalla Legge, l'Assemblea degli associati provvede alla nomina di un Collegio dei Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, funzionanti ai sensi dell'art. 2403 e seguenti del C.C. ed ai quali spetta anche il controllo contabile della Associazione ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del C.C., salvo non si ravvisi l'opportunità di affidare il controllo contabile ad uno specifico soggetto iscritto nel registro dei revisori contabili.

Almeno il Presidente del Collegio dei revisori deve essere iscritto al registro dei revisori contabili tenuto presso il competente Ministero od Ente. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

I revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea degli associati senza diritto di voto.

Ai revisori effettivi in carica viene riconosciuto un emolumento ai sensi delle tariffe minime dell'albo professionale di riferimento.

#### **Art. 14 - Risorse economiche dell'Associazione**

L'Associazione trae le sue risorse per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative versate dagli associati;
- contributi richiesti per l'attività (vedi art.10);
- contributi straordinari degli associati o di privati, **nonché** di società od Enti, donazioni e lasciti testamentari;

- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive di carattere marginale;
- beni mobili, mobili registrati e immobili in titolarità dell'Associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o di regolamento.

#### **Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione non può distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento.

#### **Art. 16 - Il bilancio**

L'esercizio dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati di gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e uscita per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dal Collegio dei Revisori, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

#### **Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione sono deliberate dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

Il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra **Onlus** ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa disposizione imposta dal **D.Lgs.** n. 460/97 e/o dalle leggi vigenti al momento dello scioglimento.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge e per quanto applicabili alle normative in materia di "ONLUS".